



Città di Bellinzona

Statuto Bellinzona Sport

Ente autonomo di diritto
comunale



Indice

Art. 1	Ente comunale	2
Art. 2	Scopo e compiti dell'Ente	2
Art. 3	Mezzi finanziari	2
Art. 4	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	2
Art. 5	Amministrazione dell'Ente	3
Art. 6	Vigilanza	3
Art. 7	Organi	3
Art. 8	Il Consiglio direttivo - Composizione	3
Art. 9	Convocazioni e sedute	3
Art. 10	Compiti e attributi	4
Art. 11	Dimissioni	4
Art. 12	La Direzione - Competenze	4
Art. 13	Il personale	4
Art. 14	L'Ufficio di revisione	5
Art. 15	Scioglimento	5
Art. 16	Entrata in vigore	5

Art. 1 Ente comunale

¹ Il Comune di Bellinzona istituisce un ente autonomo di diritto comunale ai sensi della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Sport.

² Bellinzona Sport è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.

³ Bellinzona Sport dispone di un capitale di dotazione di CHF 200'000.-.

⁴ Per la gestione del personale e degli stipendi ha la facoltà di incaricare il Settore Risorse umane del Comune di Bellinzona, purché termini, modalità e condizioni siano definiti con accordi separati.

⁵ Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.

⁶ A Bellinzona Sport possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto, previo accordo del Consiglio comunale.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

¹ Bellinzona Sport ha per scopo la gestione delle infrastrutture sportive comunali, la promozione dell'offerta sportiva, ivi compresa l'offerta turistica e ricreativa a carattere sportivo sul resto del territorio, e la sua gestione e coordinamento. Esso sviluppa la politica dello sport della Città di Bellinzona, cura direttamente i rapporti con le società sportive e collabora con gli enti attivi nello sviluppo di realtà e progetti affini.

² Per definire i rapporti tra Bellinzona Sport e Comune di Bellinzona viene allestito un mandato la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

³ Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Sport l'utilizzo delle infrastrutture sportive e di tutti gli spazi annessi. Condizioni particolari vengono definite attraverso separata convenzione.

⁴ A Bellinzona Sport competono la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. La manutenzione straordinaria è finanziata direttamente dal Comune di Bellinzona, proprietario delle infrastrutture sportive e degli spazi annessi. I criteri vengono definiti attraverso separata convenzione.

Art. 3 Mezzi finanziari

¹ Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Sport dispone:

- del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
- dei contributi di altri enti pubblici e privati;
- dei mezzi che lo stesso Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.

² Entro il 31 agosto di ogni anno il Bellinzona Sport trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo.

³ Entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Sport trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale entro il 31 ottobre.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹ Il contributo globale annuale garantito a Bellinzona Sport dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso;
- eventuali modifiche dei costi delle assicurazioni sociali, cassa pensione o assicurazioni malattia/infortunio;
- eventuali modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune decise dal Municipio con impatto diretto sulle finanze di Bellinzona Sport.

²Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.

³ Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Sport. L'utilizzo delle eventuali eccedenze è di competenza del Consiglio direttivo.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

¹Bellinzona Sport è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni.

² L'esercizio di Bellinzona Sport si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

³ Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.

⁴ Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza

¹ Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Sport. Su richiesta Bellinzona Sport trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.

² Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Sport sono:

- Il Consiglio direttivo
- La Direzione, da intendersi la Direttrice o il Direttore
- L'Ufficio di revisione

Art. 8 Il Consiglio direttivo - Composizione

¹ Il Consiglio direttivo si compone di cinque membri designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio.

² Se di interesse per Bellinzona Sport fino ad altri 2 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cpv. 6 del presente statuto.

³ I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade tre mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.

⁴ Il Capo dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza.

⁵ Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un/una vicepresidente e un/una segretario/a.

Art. 9 Convocazioni e sedute

¹ Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del/della presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.

² Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o la Direzione lo richiedono.

³ Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri: esso decide a maggioranza dei presenti.

⁴ In caso di parità di voto decide il/la Presidente.

⁵ Il Consiglio direttivo può deliberare anche per via circolare. Le decisioni a mezzo di circolare sono valide unicamente se prese all'unanimità.

⁶ Per giustificati motivi è data facoltà al Consiglio direttivo di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di suoi membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. Se si tengono sedute in videoconferenza o si autorizzano membri a parteciparvi in questa forma, i membri sottoscrivono un impegno alla riservatezza e all'integrità delle discussioni.

⁷ Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal/la presidente e dal/la segretario/a.

⁸ La Direzione partecipa alle sedute su richiesta del/la Presidente, senza diritto di voto.

Art. 10 Compiti e attributi

¹ Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Sport ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.

² Il Consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:

- a) esercita le competenze proprie del datore di lavoro che il Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona attribuisce al Municipio;
- b) emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Sport;
- c) negozia, approva e attua i contratti di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
- d) nomina la Direttrice o il Direttore, nel rispetto del preavviso vincolante del Municipio;
- e) nomina il personale previsto dall'organico, definisce i rapporti d'impiego e i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'oneri;
- f) designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Sport verso terzi;
- g) approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio allestiti dalla Direzione di Bellinzona Sport all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale;
- h) esamina i rapporti dell'ufficio di revisione e definisce le necessarie misure correttive;
- i) definisce il sistema di controllo interno, assicura il monitoraggio dei rischi ed esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.

³ Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso secondo la LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha nominati. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di designare un/a sostituto/a.

Art. 12 La Direzione – Competenze

¹ La Direzione si occupa principalmente della gestione operativa e dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo di Bellinzona Sport.

² La Direzione gestisce gli affari correnti di Bellinzona Sport e provvede al suo sviluppo. In questa sua attività contribuisce alla formulazione e concretizza le indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Essa rappresenta Bellinzona Sport e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.

³ La Direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il personale

¹ Il rapporto d'impiego dei dipendenti di Bellinzona Sport è retto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona, in quanto non sia espressamente disposto in modo diverso.

² Per funzioni particolari o laddove ritenuto necessario il Consiglio direttivo può far capo a contratti di lavoro speciali.

Art. 14 L'Ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente, la nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale. Il mandato può essere esercitato per un massimo di otto anni.

Art. 15 Scioglimento

¹Bellinzona Sport può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.

²La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

³ In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato con risoluzione municipale no. 8327 del 2 novembre 2023

Approvato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 2023

Approvato dal Consiglio di Stato il 10 aprile 2024